



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2010 (10.06)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0817 (COD)**

**9288/10  
ADD 1**

**COPEN 117  
EUROJUST 49  
EJN 13  
PARLNAT 13  
CODEC 384**

NOTA

---

Oggetto: Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale  
- Relazione

---

Si allega per le delegazioni una relazione sull'iniziativa presentata da un gruppo di Stati membri per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale.

**Proposta di  
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativa all'ordine europeo di indagine penale**

**RELAZIONE**

Obiettivo della proposta di direttiva è creare uno strumento unico, efficace e flessibile ai fini dell'acquisizione delle prove che si trovano in un altro Stato membro nell'ambito di procedimenti penali.

Attualmente, le autorità giudiziarie devono avvalersi di due regimi diversi: l'assistenza giudiziaria, da un lato, e il reciproco riconoscimento, dall'altro. Il primo regime ha dato luogo a numerosi protocolli e convenzioni<sup>1</sup>. Vi si può ricorrere per tutti i casi, indipendentemente dal tipo di atto d'indagine o dal tipo di prova di cui si tratta. D'altro canto, si può ricorrere al reciproco riconoscimento solo per le parti contemplate da uno degli strumenti attualmente adottati. Oggi esistono due strumenti di reciproco riconoscimento applicabili ai fini dell'acquisizione delle prove: la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (in seguito denominata "decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro")<sup>2</sup> e la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (in seguito denominata "decisione quadro relativa al MER") che si applica solo alle prove preesistenti.

I numerosi strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria e la coesistenza di tale assistenza con il reciproco riconoscimento creano un approccio frammentato che rende più difficile il compito delle autorità giudiziarie, il che è all'opposto dell'obiettivo che si intende conseguire con il reciproco riconoscimento. Nel programma di Stoccolma, adottato l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha deciso di proseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina

---

<sup>1</sup> Cfr. la scheda contenente elementi circostanziati allegata alla presente proposta per ulteriori dettagli (9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJM 13 PARLNAT 13 CODEC 384 ADD 1).  
<sup>2</sup> GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

frammentaria e che è necessario un nuovo approccio che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che contempra per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.

La scheda allegata alla presente proposta (.../10 COPEN ...) contiene una descrizione circostanziata dei problemi derivanti dall'attuale situazione. Spiega altresì le motivazioni che hanno portato all'attuale proposta.

Le principali modifiche apportate dal nuovo strumento sono:

- semplificazione della procedura mediante la creazione di un unico strumento (la nuova direttiva) e pertanto sostituzione di tutti gli strumenti esistenti per quanto riguarda l'acquisizione delle prove, comprese le convenzioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale, la decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro e la decisione quadro relativa al MER;
- concentrazione sull'atto d'indagine da compiere (come nell'assistenza giudiziaria) anziché sul tipo di prova da acquisire (come nella decisione quadro relativa al MER);
- limitazione delle possibilità di rifiutare l'esecuzione o il riconoscimento dell'OEI;
- accelerazione della procedura;
- miglioramenti pratici quali la possibilità per le autorità dello Stato di emissione di partecipare all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione.

## **CAPO I: ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)**

### **Articolo 1: definizione dell'ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione**

Questo articolo definisce l'OEI. Precisa che l'oggetto dell'OEI è principalmente un atto d'indagine specifico. Il paragrafo 3 ribadisce l'importanza dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali, com'è il caso in tutti gli strumenti sul reciproco riconoscimento nell'ambito di procedimenti penali.

## Articolo 2: definizioni

L'articolo 2 definisce vari concetti usati nella proposta.

L'articolo 2, lettere a) e b) definisce le autorità di emissione e di esecuzione. Questo articolo va letto in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) secondo cui gli Stati membri devono notificare le autorità designate come autorità di emissione e autorità di esecuzione e con l'articolo 6, paragrafo 2 che prevede la possibilità di designare delle autorità centrali. Tuttavia, le autorità centrali possono svolgere solo un ruolo amministrativo nella trasmissione dell'OEI.

a) **Autorità di emissione:** la maggior parte degli Stati membri ricorrerà probabilmente al punto i) che prevede la designazione di un giudice, un magistrato inquirente o un pubblico ministero come autorità competente per emettere un OEI. Tuttavia, per tenere conto dei vari sistemi nazionali, il punto ii) consente la designazione di un altro tipo di autorità giudiziaria, purché, nel caso specifico, agisca in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente, nel caso interessato, a disporre l'acquisizione di prove. Uno Stato membro può designare ad esempio un'autorità di polizia come autorità di emissione ai fini dell'OEI ma solo se l'autorità di polizia ha il potere di disporre l'atto d'indagine interessato a livello nazionale. Tale soluzione è conforme agli strumenti giuridici esistenti nonché alla decisione quadro relativa al MER. Quest'ultimo è tuttavia meno flessibile, in quanto contiene una procedura di convalida secondo la quale lo Stato di esecuzione può richiedere agli Stati membri che hanno designato, ad esempio, le autorità di polizia come autorità di emissione che il MER sia convalidato da un'autorità giudiziaria in senso stretto (un giudice, un pubblico ministero o un magistrato inquirente). Tale procedura di convalida rappresenta un'ulteriore complessità apportata dal MER rispetto all'assistenza giudiziaria ed è pertanto necessario procedere ad una semplificazione. Inoltre, la soluzione proposta nel progetto di direttiva è conforme al principio del reciproco riconoscimento.

b) Autorità di esecuzione: spetta altresì agli Stati membri decidere l'autorità che sarà designata come autorità di esecuzione. Gli Stati membri non hanno tuttavia un pieno margine di manovra, in quanto è previsto che l'autorità di esecuzione sia un'autorità competente a compiere l'atto d'indagine indicato nell'OEI in un caso nazionale analogo. Se l'OEI è emesso ai fini di perquisizione domiciliare in un determinato luogo nello Stato membro A, l'autorità di esecuzione deve essere un'autorità competente, in un caso nazionale analogo, a decidere la perquisizione domiciliare nel luogo in questione.

### **Articolo 3: ambito di applicazione dell'OEI**

L'articolo 3 costituisce una parte essenziale della proposta. Come indicato in precedenza e nella scheda contenente elementi circostanziati, uno degli obiettivi principali della presente proposta è agevolare la cooperazione giudiziaria in tale settore sostituendo tutti gli strumenti esistenti (e pertanto sia gli strumenti di assistenza giudiziaria sia quelli di reciproco riconoscimento) con un unico quadro. L'OEI deve pertanto contemplare, in linea di principio, tutti gli atti d'indagine ai fini dell'acquisizione delle prove. Questa norma è prevista dall'articolo 3, paragrafo 1.

Tuttavia, alcuni provvedimenti richiedono disposizioni specifiche che è più opportuno disciplinare separatamente. Ciò si applica all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di una tale squadra (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) che sono disciplinate dall'articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea<sup>1</sup> (in seguito denominata "convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale") e dalla decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni<sup>2</sup>. L'istituzione della squadra richiede, ad esempio, la firma di un accordo complesso. Per quanto riguarda l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra, il valore aggiunto della squadra investigativa comune è precisamente che le prove circolano liberamente all'interno della squadra, il che significa che non è necessario un OEI tra i suoi membri. Inoltre non sono contemplati due tipi di intercettazioni di telecomunicazioni per i quali sono previste disposizioni complesse dagli articoli da 18 a 22 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Queste riguardano l'intercettazione di telecomunicazioni satellitari e l'intercettazione di telecomunicazioni con trasmissione immediata

---

<sup>1</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3. Si veda inoltre: relazione esplicativa, GU C 379 del 29.12.2000, pag. 7.

<sup>2</sup> GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

allo Stato richiedente. L'incorporazione di questo tipo di disposizioni nell'OEI pregiudicherebbe la coerenza del nuovo quadro e non è necessaria, in quanto si tratta di atti d'indagine nettamente distinti dagli altri e pertanto non è necessario prevedere la possibilità per un'autorità richiedente o di emissione di inserirli nella stessa richiesta al pari degli altri atti d'indagine. La cooperazione nell'esecuzione di tali atti continuerà ad essere possibile ai sensi delle disposizioni esistenti, che sono sostituite solo nella misura in cui disciplinano misure contemplate dall'OEI (cfr. articolo 29).

È importante rilevare che solo questi tipi di intercettazione di telecomunicazioni sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'OEI. L'intercettazione standard di telecomunicazioni è contemplata dall'articolo 27 della proposta che prevede disposizioni flessibili al riguardo.

#### **Articolo 4: tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI**

Per quanto concerne i tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI, la proposta si fonda interamente sull'articolo 5 della decisione quadro relativa al MER. L'OEI è inteso ai fini dell'acquisizione di prove nell'ambito di un procedimento penale ma contempla altresì alcuni procedimenti amministrativi che presentano una dimensione penale e soddisfano criteri precisi. Benché l'articolo 4 della proposta e l'articolo 5 della decisione quadro relativa al MER siano identici, le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi non sono completamente uguali. Data la notevole estensione dell'ambito di applicazione dell'OEI a quasi tutti gli atti d'indagine, è stato inserito un nuovo motivo di rifiuto che prevede la possibilità di rifiutare l'esecuzione dell'OEI se lo stesso è stato emesso nel quadro di procedimenti non penali (articolo 10, paragrafo 1, lettera d)).

#### **Articolo 5: contenuto e forma dell'OEI**

L'OEI è costituito dal modulo figurante nell'allegato, debitamente completato e firmato dall'autorità di emissione (articolo 5, paragrafo 1). Il modulo non è pertanto un "certificato" che accompagna una decisione separata, com'è il caso per vari strumenti di reciproco riconoscimento (vedi ad esempio la decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro). La soluzione scelta per l'OEI è la stessa soluzione adottata per il mandato di arresto europeo e il MER in cui l'autorità di emissione trasmette un solo documento.

Per quanto riguarda le lingue (articolo 5, paragrafo 2), la soluzione è analoga a quella adottata per altri strumenti di reciproco riconoscimento. Ciascuno Stato membro deve decidere, in quanto Stato di esecuzione, in quale lingua dovrà essergli inviato l'OEI. Ogni Stato membro è tenuto ad accettare l'OEI tradotto o emesso in una delle sue lingue ufficiali; tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 2 invita altresì gli Stati membri a indicare altre eventuali lingue.

L'obbligo di notificare le lingue accettate da ciascuno Stato membro è previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera b).

## **Capo II – Procedure e garanzie per lo Stato di emissione**

### **Articolo 6: trasmissione dell'OEI**

L'articolo 6 relativo alla trasmissione dell'OEI ha lo stesso contenuto dell'articolo 8 della decisione quadro relativa al MER che contiene a sua volta una formulazione standard per gli strumenti di reciproco riconoscimento. Tutte le comunicazioni ufficiali devono essere effettuate mediante contatti diretti tra le autorità di emissione e le autorità di esecuzione (articolo 6, paragrafo 1). È tuttavia possibile designare autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie. Esse possono essere coinvolte nella trasmissione e nella ricezione dell'OEI ma solo per quanto riguarda i compiti amministrativi (articolo 6, paragrafo 2). L'obbligo di notificare il ricorso ad un'autorità centrale è previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera c).

Gli altri paragrafi fanno riferimento all'uso della rete giudiziaria europea (articolo 6, paragrafi 3 e 4) e all'obbligo per l'autorità che ha ricevuto erroneamente un OEI di trasmetterlo all'autorità di esecuzione competente (articolo 6, paragrafo 5). L'articolo 6, paragrafo 6 conferma il principio dei contatti diretti tra le autorità competenti nonché la possibilità di assistenza da parte delle autorità centrali (articolo 6, paragrafo 6).

## **Articolo 7: OEI collegato a un OEI precedente**

L'articolo 7 si basa sull'articolo 9 della decisione quadro relativa al MER. Prevede la possibilità di emettere un OEI per integrare un OEI trasmesso precedentemente (articolo 7, paragrafo 1). Precisa altresì che, se l'autorità di emissione è presente durante l'esecuzione dell'atto, essa può indirizzare, durante tale esecuzione, l'OEI che integra quello precedente direttamente all'autorità di esecuzione. Non è pertanto necessario emettere un nuovo OEI nello Stato di emissione né è necessario in tal caso trasmettere l'OEI tramite le eventuali autorità centrali a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

## **Capo III – Procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione**

### **Articolo 8: riconoscimento ed esecuzione**

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 *"L'autorità di esecuzione riconosce un OEI (...) senza imporre ulteriori formalità e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione (...)"*. Tale disposizione precisa la legislazione applicabile. Quando emette l'OEI, l'autorità di emissione adotta la decisione di compiere l'atto d'indagine a norma del suo diritto nazionale. L'autorità di esecuzione può solo opporsi a tale decisione ricorrendo ai motivi di rifiuto indicati all'articolo 10. Tuttavia, l'esecuzione dell'atto stesso sarà disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Ad esempio, nel caso di un OEI emesso ai fini di una perquisizione domiciliare, l'autorità di emissione è competente a decidere se la perquisizione domiciliare sia una misura necessaria nel caso in questione (cfr. anche l'articolo 8, paragrafo 1 che introduce una certa flessibilità sulla scelta della misura). Tuttavia, le modalità della perquisizione saranno disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Se la perquisizione domiciliare può essere effettuata di notte nello Stato di emissione, ma non nello Stato di esecuzione, l'articolo 8, paragrafo 1 dà la possibilità all'autorità di esecuzione di eseguire la misura durante il giorno a norma della propria legislazione.

Il fatto che il diritto applicabile alle modalità di esecuzione della misura sia il diritto dello Stato di esecuzione può tuttavia creare problemi in termini di ammissibilità delle prove nello Stato di emissione. La proposta contiene pertanto all'articolo 8, paragrafo 2 una disposizione che esiste già nella convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e negli strumenti di reciproco riconoscimento. Essa prevede la possibilità per l'autorità di emissione di indicare nell'OEI le formalità che dovranno essere rispettate per garantire l'ammissibilità delle prove. L'autorità di esecuzione ha l'obbligo di attenersi a tali formalità purché esse non siano in conflitto con le disposizioni fondamentali dello Stato di esecuzione. Questa soluzione pratica concilia la necessità di garantire l'ammissibilità delle prove e la disposizione sul diritto applicabile.

L'articolo 8, paragrafo 3 è nuovo rispetto agli strumenti UE esistenti. Fornisce una base giuridica esplicita per la presenza di un'autorità competente dello Stato di emissione durante l'esecuzione dell'OEI per assistere le autorità di esecuzione. Nulla impedisce tale presenza negli strumenti esistenti ma la mancanza di un riferimento esplicito e la mancanza di qualsiasi obbligo contribuiscono al fatto che tale presenza non sia sufficientemente applicata o concessa. Tale presenza può essere cruciale, ad esempio, per garantire l'ammissibilità delle prove o per emettere gli OEI che integrano quelli precedenti durante l'esecuzione di una misura (cfr. l'articolo 7, paragrafo 2). L'articolo 8, paragrafo 3 non offre solo una base giuridica ma crea anche un obbligo per lo Stato di esecuzione di accettare la presenza di un'autorità competente dello Stato di emissione. Garantisce inoltre un margine di flessibilità sufficiente, stabilendo tuttavia che la presenza può essere rifiutata se in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. L'obiettivo della presenza è fornire assistenza alle autorità di esecuzione. Il considerando 11 precisa il fatto che ciò non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione.

Va altresì rilevato che l'articolo 8, paragrafo 3 non è applicabile soltanto alla presenza dell'autorità stessa di emissione ma in senso più ampio anche alle "autorità competenti" in modo che possa applicarsi, ad esempio, al funzionario di polizia incaricato delle indagini nello Stato di emissione. Infine va rilevato che la responsabilità penale e civile per gli atti commessi dalle persone interessate nello Stato di esecuzione è disciplinata dagli articoli 16 e 17.

## **Articolo 9: ricorso ad un diverso tipo di atto d'indagine**

Una delle modifiche principali dell'OEI rispetto al MER è che l'OEI si basa su un atto d'indagine da compiere mentre il MER si fonda su un determinato tipo di prove da acquisire. Pertanto e conformemente al principio del reciproco riconoscimento, è l'autorità di emissione che decide in merito al tipo di atto d'indagine da compiere.

L'articolo 9 introduce la flessibilità necessaria con riguardo a tale disposizione e dà all'autorità di esecuzione la possibilità di scegliere un tipo di atto d'indagine diverso da quello indicato nell'OEI in tre casi:

- articolo 9, paragrafo 1, lettera a): se l'atto d'indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione; in tal caso il compimento dell'atto è semplicemente impossibile. Consentire il ricorso ad un altro atto aiuta inoltre l'autorità di emissione garantendo che venga comunque conseguito un qualche risultato.
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera b): se l'atto d'indagine indicato nell'OEI è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione ma il ricorso al medesimo è limitato ad un elenco o una categoria di reati che non comprende il reato oggetto dell'OEI; tale caso contempla, ad esempio, la fattispecie in cui l'OEI è emesso al fine di intercettare le telecomunicazioni di un indiziato e nello Stato di esecuzione l'intercettazione di telecomunicazioni è ammessa solo per un elenco di reati che non comprende il reato oggetto dell'OEI. In tale caso, sarebbe irragionevole imporre l'atto allo Stato di esecuzione.
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera c): se l'atto d'indagine scelto dall'autorità di esecuzione consente di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi. Questa possibilità consente una certa flessibilità nella misura in cui viene comunque conseguito il risultato atteso con l'atto deciso dall'autorità di emissione.

L'articolo 9, paragrafo 1 va letto in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) che dà la possibilità di rifiutare l'esecuzione dell'OEI se, nei casi contemplati dall'articolo 9, paragrafo 1, non sono disponibili atti alternativi.

Se l'autorità di esecuzione intende ricorrere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, ad un atto diverso da quello deciso dall'autorità di emissione, è importante garantire che questo non avrà ripercussioni inattese sull'indagine, specie in termini di ammissibilità delle prove e in termini di risultati da conseguire. L'articolo 9, paragrafo 2 prevede l'obbligo di informare l'autorità di emissione che avrà la possibilità di ritirare l'OEI. L'autorità di emissione potrà inoltre ritirare l'OEI e decidere, ad esempio il ricorso ad un terzo tipo di atto.

### **Articolo 10: motivi di non riconoscimento o di non esecuzione**

Una delle principali modifiche apportate dalla presente proposta rispetto all'assistenza giudiziaria e alla decisione quadro relativa al MER è una maggiore limitazione dei motivi di rifiuto.

Nell'assistenza giudiziaria, l'elenco dei motivi di rifiuto per eseguire la richiesta è breve ma i motivi stessi sono molto ampi, in particolare in relazione alla sovranità e all'ordine pubblico. La disposizione principale al riguardo è l'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, in seguito denominata "convenzione di assistenza giudiziaria del 1959". Per quanto riguarda la decisione quadro relativa al MER, una delle complessità derivanti dallo strumento è dettata dalla lunghezza dell'elenco di cui all'articolo 13 della decisione quadro.

L'articolo 10, paragrafo 1 della proposta limita i motivi di rifiuto a 4 casi.

- La lettera a) riguarda un'immunità o un privilegio previsti dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Resta inteso che, qualora vi sia una probabilità che l'immunità o il privilegio possano essere ritirati in tempi ragionevoli, l'autorità di esecuzione può anche decidere di rinviare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 14.
- Il secondo motivo è tratto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera g) della decisione quadro relativa al MER. Si può rifiutare l'esecuzione dell'OEI "qualora, in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche". Siffatto motivo può essere invocato solo caso per caso.

- Il terzo motivo è legato, da un lato, alla norma secondo cui spetta all'autorità di emissione decidere in merito all'atto cui dare esecuzione e, dall'altro, alla flessibilità necessaria ai fini dell'applicabilità di questa norma. L'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) stabilisce che l'autorità di esecuzione può ricorrere ad un atto diverso da quello indicato nell'OEI se l'atto in questione non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o se esso è limitato ad un elenco o una categoria di reati che non comprende il reato di cui all'OEI. Tuttavia, non sempre esiste un siffatto atto alternativo. Nei casi in cui non siano disponibili atti alternativi, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata (articolo 10, paragrafo 1, lettera c)).
- Il quarto motivo di rifiuto è collegato al fatto che si può ricorrere all'OEI ai fini dell'acquisizione di prove non solo nell'ambito di un procedimento penale, ma anche in taluni tipi di procedimenti amministrativi aventi una dimensione penale (articolo 4). Non è ragionevole combinare questa applicazione ai procedimenti amministrativi, prevista anche nella decisione quadro relativa al MER, con un'estensione a tutti gli atti di indagine. Occorrerebbe lasciare un margine di manovra allo Stato di esecuzione al riguardo. A tal fine, si prevede come possibile motivo di rifiuto il fatto che l'OEI venga emesso non nel quadro di un procedimento penale, bensì nel quadro di un procedimento amministrativo.

L'articolo 10, paragrafo 2 sottolinea la necessità di un'adeguata consultazione tra le autorità interessate.

### **Articolo 11: Termini di riconoscimento o di esecuzione**

La necessità di accelerare la procedura ed evitare ritardi inutili è ovvia. A fronte di molti casi in cui la cooperazione tra le autorità interessate, segnatamente attraverso contatti diretti, concorre all'efficace e rapida esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, vi sono, come è noto, troppi casi in cui alla richiesta non viene semplicemente dato seguito o viene dato seguito con una lentezza inaccettabile.

L'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale aveva già apportato miglioramenti in materia, facendo obbligo all'autorità richiesta, qualora non fosse stata in grado di rispettare i tempi indicati nella richiesta, di contattare l'autorità richiedente e di comunicarle i tempi ritenuti necessari per l'esecuzione. Non vi era tuttavia alcuna disposizione obbligatoria circa la durata della procedura.

Con la decisione quadro relativa al MER sono stati invece introdotti termini chiari, ossia 30 giorni per la decisione sul riconoscimento del mandato e altri 30 per l'esecuzione del provvedimento stesso, anche se con la possibilità di derogarvi (articolo 15). L'approccio adottato nella presente proposta è parzialmente basato su questa soluzione.

La proposta dovrebbe tuttavia apportare un miglioramento importante grazie all'inserimento di un nuovo principio secondo cui "la decisione sul riconoscimento o l'esecuzione nonché l'effettivo compimento dell'atto d'indagine dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo". Gran parte degli attuali ritardi verrebbero meno se si rispettasse questo principio, come dovrebbe essere per uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Il principio in questione assume la forma di un obbligo giuridico inserito nell'articolo 11, paragrafo 1 e diventa il fondamento di questa disposizione sui termini di riconoscimento e di esecuzione. Le altre norme integrano tale principio.

Dette norme comprendono termini specifici, ma l'articolo 11, paragrafo 2, stabilisce chiaramente che l'autorità di esecuzione si dovrebbe adoperare affinché l'OEI sia eseguito anche in termini più brevi, se richiesto nell'OEI. Esso prevede altresì l'esplicita possibilità per l'autorità di emissione di indicare che l'atto deve essere effettuato in una data specifica. Il che può, ad esempio, rivelarsi utile in caso di perquisizioni di locali da effettuare simultaneamente in vari luoghi.

L'articolo 11, paragrafo 3 mantiene il termine di 30 giorni già previsto nella decisione quadro relativa al MER (articolo 15, paragrafo 2) per l'esecuzione o il riconoscimento dell'OEI.

L'articolo 11, paragrafo 5 introduce una certa flessibilità, come nella predetta decisione quadro, con la possibilità di rinviare la decisione, ma è più restrittivo della decisione quadro relativa al MER in quanto prevede che la decisione deve essere presa in ogni caso entro un periodo complessivo di 60 giorni, mentre lo strumento precedente non fissava alcun limite.

L'articolo 11, paragrafo 4, prevede anch'esso un limite di tempo per compiere l'atto di indagine. Tuttavia, poiché l'ambito di applicazione è più ampio (il MER si applicava soltanto alle prove preesistenti), il termine di 60 giorni previsto dalla decisione quadro relativa al MER è portato a 90 giorni nella presente proposta. È altresì prevista la possibilità di prorogare tale periodo senza limiti. Anche se deve essere possibile prendere una decisione in un arco di tempo compreso tra 30 e 60 giorni sulla possibilità di dare esecuzione o no all'OEI, e sebbene si debba poter compiere l'atto di indagine entro 3 mesi, l'ampia portata dell'OEI in termini di atti di indagine previsti rende necessario consentire una maggiore flessibilità.

### **Articolo 12: Trasferimento delle prove**

L'articolo 12 della proposta, dedicato al trasferimento delle prove, si basa sull'articolo 15, paragrafi 5 e 6 della decisione quadro relativa al MER. Le prove acquisite devono essere trasmesse senza indebito ritardo all'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione può richiederne la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione. L'articolo 12, paragrafo 1 stabilisce chiaramente che l'autorità di emissione può chiedere che le prove siano trasmesse immediatamente alle autorità presenti durante l'esecuzione dell'OEI. L'autorità di esecuzione è tenuta ad accogliere questa richiesta se consentito dalla sua legislazione nazionale.

### **Articolo 13: Mezzi di impugnazione**

L'articolo 13 stabilisce che le parti interessate dispongono dei mezzi d'impugnazione previsti dalla legislazione nazionale. Poiché contiene un regime generale e non distingue tra tipi di atti di indagine, non è opportuno prevedere nella presente proposta un regime unico per i mezzi di impugnazione. È tuttavia necessario, in virtù del principio del reciproco riconoscimento, evitare che le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI siano impugunate in un'azione dinanzi ad un giudice dello Stato di esecuzione.

#### **Articolo 14: Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione**

L'articolo 14 prevede una formulazione standard negli strumenti di reciproco riconoscimento per consentire il rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione dell'OEI. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati qualora l'esecuzione dell'OEI possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, o qualora le prove in questione siano già utilizzate nell'ambito di un altro procedimento penale. Il rinvio deve essere quanto più breve possibile.

#### **Articolo 15: Obbligo di informazione**

La proposta deve trovare il giusto equilibrio tra la semplificazione della procedura (che implica l'eliminazione di adempimenti amministrativi inutili) e l'adeguata informazione delle autorità di emissione sullo stato della procedura nello Stato di esecuzione.

L'articolo 15, paragrafo 1 assicura che l'autorità di emissione riceva, entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, informazioni di base sull'autorità di esecuzione incaricata della procedura. Tale informazione confermerà che l'OEI è stato ricevuto e che la procedura è in corso. Essa consentirà inoltre all'autorità di emissione di contattare direttamente l'autorità di esecuzione, ad esempio al fine di integrare l'OEI con atti aggiuntivi da porre in essere o con informazioni supplementari.

L'articolo 15, paragrafo 2 prevede, in capo all'autorità di esecuzione, altri obblighi di informazione dell'autorità di emissione nel corso della procedura. Ciò comprende l'informazione sul fatto che l'OEI è incompleto o manifestamente inesatto, che possono rivelarsi opportuni ulteriori accertamenti, che non è possibile attenersi alle formalità e procedure indicate dall'autorità di emissione, o che l'esecuzione dell'OEI è stata rifiutata o rinviata.

## **Articoli 16 e 17: Responsabilità riguardo ai funzionari**

Vi sono vari casi in cui funzionari dello Stato di emissione possono essere presenti nello Stato di esecuzione nel corso dell'esecuzione di un OEI. L'articolo 8, paragrafo 3 prevede un'esplicita possibilità di presenza, come può anche essere il caso, ad esempio, nel corso di operazioni sotto copertura o di consegne controllate. Sono pertanto necessarie norme sulla responsabilità civile e penale. Gli articoli 16 e 17 sono basati sugli articoli 15 e 16 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, mutuati dagli articoli 42 e 43 della convenzione di Schengen del 1990.

L'articolo 16 riguarda i reati che dovessero subire o commettere i funzionari dello Stato di emissione e stabilisce che essi sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione.

La responsabilità civile è disciplinata dall'articolo 17. Come indicato all'articolo 16 della relazione esplicativa sulla convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, *questo articolo contiene disposizioni intese a soddisfare le eventuali richieste di risarcimento conseguenti alle operazioni eseguite dai funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (...). Si applica la regola di base secondo cui gli Stati membri sono responsabili dei danni causati dai loro funzionari nell'adempimento delle missioni interessate. Tuttavia, lo Stato membro in cui il danno è stato causato deve, in prima istanza, provvedere alla riparazione di tali danni come se fossero stati causati dai propri funzionari. In tal caso, l'altro Stato membro deve rimborsare integralmente qualsiasi somma versata alle vittime dei danni o ai loro aventi diritto. Fatti salvi tale rimborso ed eventuali richieste di indennizzo da parte di terzi, per esempio i funzionari che hanno eseguito le missioni, lo Stato membro in cui sono stati causati i danni non può chiedere ulteriori risarcimenti.*

## **Articolo 18: Riservatezza**

La maggior parte degli OEI conterrà informazioni da proteggere a salvaguardia dell'indagine. Lo stesso vale per le informazioni da trasmettere come parte delle prove acquisite nel quadro dell'esecuzione dell'OEI. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 3 è ispirato all'articolo 33 della convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Esso

fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che sia l'autorità di emissione sia quella di esecuzione garantiscano la riservatezza delle informazioni e si informino reciprocamente qualora l'obbligo di riservatezza non possa essere pienamente rispettato.

L'articolo 18, paragrafo 4 si basa sull'articolo 4 del protocollo del 2001 alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Esso riguarda specificamente l'OEI emesso per ottenere informazioni bancarie (cfr. articoli da 23 a 25). L'articolo 18, paragrafo 4 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non rivelino ai loro clienti o a terzi che è in corso un'indagine.

#### **Capo IV: Disposizioni specifiche per determinati atti d'indagine**

Il presente strumento offre un regime unico per l'acquisizione di prove. Norme supplementari sono tuttavia necessarie per compiere taluni tipi di atti d'indagine che dovrebbero confluire nell'OEI. La maggior parte di questi atti sono stati disciplinati in vari articoli della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e nel relativo protocollo del 2001. Il nuovo strumento si basa su questi articoli. Lo scopo dell'inserimento di queste norme nello strumento è principalmente quello di fornire maggiori dettagli rispetto al regime generale. Alcune deroghe al regime generale sono anche previste in termini di motivi aggiuntivi di rifiuto.

#### **Articolo 19: Trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di emissione ai fini di un'indagine**

L'articolo 19 si riferisce al caso in cui l'autorità di emissione chieda la presenza nello Stato di emissione di una persona detenuta nello Stato di esecuzione. Il caso è disciplinato dall'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959. Benché l'articolo 11 di tale convenzione del 1959 rientri nel titolo III della stessa, non direttamente collegato all'acquisizione di prove, questa forma di trasferimento è stata inserita nello strumento relativo all'OIE in quanto detto trasferimento è deciso per consentire il successivo compimento di un atto d'indagine. L'obiettivo è, per esempio, quello di assicurare che la persona sia disponibile per un'audizione nello Stato di emissione.

L'articolo 19, paragrafo 2 offre motivi di non riconoscimento aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il regime generale dell'OEI all'articolo 10. Basati sull'articolo 11 della summenzionata convenzione del 1959, questi motivi aggiuntivi sono i seguenti: la persona detenuta nega il proprio consenso, la sua presenza è necessaria nell'ambito di un procedimento penale pendente nel territorio della parte richiesta e il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

L'articolo 19, paragrafi da 3 a 8 non richiede spiegazioni particolari. L'articolo 19, paragrafo 9 stabilisce che i costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione, come già previsto dall'articolo 20 della summenzionata convenzione del 1959.

### **Articolo 20: Trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di emissione ai fini di un'indagine**

Anche l'articolo 20, basato sull'articolo 9 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, riguarda il trasferimento di una persona detenuta. Tuttavia, mentre l'articolo 19 si riferisce al caso in cui la persona è detenuta nello Stato di esecuzione e deve essere trasferita nello Stato di emissione, l'articolo 20 si riferisce ad una persona detenuta nello Stato di emissione la cui presenza è richiesta nello Stato di esecuzione. Tale trasferimento può rivelarsi necessario, ad esempio, per condurre l'indiziato sulla scena del crimine (in casi in cui il reato sia stato commesso nello Stato di esecuzione).

L'articolo 20, paragrafo 2 fornisce motivi di non riconoscimento, basati sull'articolo 9 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il regime generale dell'OEI all'articolo 10. Il primo motivo aggiuntivo riguarda l'importanza in taluni Stati membri del previo consenso dell'interessato. Il secondo motivo aggiuntivo riguarda la mancanza di un accordo tra le autorità interessate sulle modalità per il trasferimento temporaneo.

I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 20 riguardano il consenso della persona da trasferire. Come nella convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, la necessità o no del consenso è stabilita dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro può indicare che tale consenso sarà sempre richiesto o che sarà richiesto a talune condizioni. L'articolo 28, paragrafo 1, lettera d) prevede l'obbligo di notificare tale requisito o tali condizioni alla Commissione affinché lo Stato di emissione ne sia a conoscenza prima di emettere l'OEI.

L'articolo 20, paragrafo 5 non richiede ulteriori spiegazioni.

L'articolo 20, paragrafo 6 ripete il principio contenuto nell'articolo 19, paragrafo 9; tuttavia, poiché nella fattispecie la persona è detenuta nello Stato di esecuzione, esso chiarisce che i costi sostenuti dallo Stato di emissione, che comprendono per esempio il trasporto della persona, non comprendono quelli derivanti dalla detenzione stessa nello Stato di esecuzione.

### **Articolo 21: Audizione mediante videoconferenza**

L'articolo 21 è basato sull'articolo 10 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e le spiegazioni seguenti sono anch'esse ampiamente tratte dalla relazione esplicativa su detta convenzione del 2000.

Come spiegato nella relazione, lo sviluppo delle nuove tecnologie ha reso possibile la comunicazione tra una persona che si trova in un determinato paese e una persona in un altro paese tramite un collegamento video diretto. L'articolo 21 intende fungere da base per l'uso di questa procedura ed agevolarla, al fine di superare difficoltà che possono insorgere nei procedimenti penali quando una persona si trova in uno Stato membro e la sua presenza ad un'audizione in un secondo Stato membro non è opportuna o possibile. L'articolo si applica in generale alle audizioni di periti e testimoni ma può, alle particolari condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 10, applicarsi parimenti alle audizioni di imputati.

L'articolo 21, paragrafo 1 stabilisce chiaramente che l'OEI può essere emesso nello Stato di emissione al fine di procedere all'audizione mediante videoconferenza di una persona che si trova nello Stato di esecuzione. L'OEI in questione può essere emesso nel caso in cui l'autorità di emissione chieda che la persona in questione sia ascoltata in qualità di testimone o di perito e per la stessa non sia opportuno o possibile recarsi in tale Stato per l'audizione. Il concetto di "non opportunità" potrebbe applicarsi, ad esempio, nei casi in cui il testimone è molto giovane, molto anziano o in cattive condizioni di salute; e quello di "impossibilità", ad esempio, nei casi in cui la comparizione nello Stato membro di emissione esponga il testimone a gravi pericoli.

L'esecuzione dell'OEI è in linea di principio obbligatoria ma, come previsto dalla convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, può essere rifiutata se in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Si tratta di un motivo di non riconoscimento aggiuntivo rispetto a quelli previsti all'articolo 10, paragrafo 1 nel quadro del regime ordinario dell'OEI (articolo 21, paragrafo 2). In tale contesto, il riferimento ai "principi fondamentali del diritto" implica che l'esecuzione dell'OEI non può essere rifiutata solo perché l'audizione di testimoni e periti mediante videoconferenza non è prevista dal diritto dello Stato membro di esecuzione o perché non sarebbero soddisfatte una o più condizioni specifiche previste per la videoconferenza dal diritto nazionale (cfr. relazione esplicativa sulla convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale).

L'articolo 21, paragrafo 2 prevede inoltre che l'esecuzione può essere rifiutata se lo Stato di esecuzione non dispone dei mezzi tecnici per la videoconferenza, ma l'articolo 21, paragrafo 3, stabilisce chiaramente che queste risorse possono essere messe a disposizione dallo Stato di emissione.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, l'obbligo di consultare l'autorità di emissione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 si applica ai casi in cui l'autorità di esecuzione intenda avvalersi di uno di tali motivi aggiuntivi relativi ai principi fondamentali del diritto o alla mancanza di mezzi tecnici.

L'audizione mediante videoconferenza è basata sul fatto che non è possibile o opportuno che il testimone o il perito compaia personalmente (articolo 21, paragrafo 1). L'OEI deve spiegarne i motivi. Spetta tuttavia interamente allo Stato di emissione valutare le circostanze pertinenti (articolo 20, paragrafi 1 e 5).

Le norme da osservare in caso di audizione mediante videoconferenza sono esposte nell'articolo 21, paragrafo 6.

- In particolare, alla lettera a) è prevista la presenza e, se necessario, l'intervento di un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione per assicurare, tra l'altro, il rispetto, durante l'audizione, dei principi fondamentali del diritto di tale Stato membro.
- La lettera b) stabilisce che le autorità competenti interessate concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare. Vi si può includere l'applicazione dell'eventuale normativa dello Stato di emissione in materia di protezione delle persone da ascoltare.
- La lettera c) stabilisce che le audizioni devono essere condotte direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo la propria legislazione interna.

- Fatta salva la lettera e), la persona da ascoltare mediante videoconferenza non deve avere meno diritti di quanti ne avrebbe se partecipasse ad un'audizione nello Stato di emissione.
- Inoltre, la lettera d) stabilisce che, su richiesta dello Stato membro di emissione o dell'interessato, l'autorità di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete.
- La lettera e) prevede una salvaguardia che consente alla persona da ascoltare di avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione. Qualora si ricorra a tale diritto, spetterà all'autorità giudiziaria che conduce l'audizione verificarlo, fatto salvo, naturalmente, il dovere dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di adottare i provvedimenti necessari per condurre l'audizione conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto. Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero consultarsi qualora una persona si avvalga del diritto di non testimoniare in un'audizione.

L'articolo 21, paragrafo 7 stabilisce che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione redige il verbale dell'audizione e lo trasmette allo Stato di emissione. Detto paragrafo stabilisce gli elementi che devono figurare nel verbale. Si tratta di elementi che non riguardano il merito dell'audizione. Occorre tuttavia rilevare che, poiché è necessario assicurare la protezione delle persone interessate, compresi i partecipanti nello Stato di esecuzione diversi dalla persona ascoltata, gli Stati membri interessati possono, conformemente al rispettivo diritto interno, convenire disposizioni specifiche per quanto concerne il verbale. In virtù di quanto convenuto, si potrebbe, ad esempio, far sì che in merito a determinate persone presenti all'audizione nello Stato di esecuzione, figurino nel verbale, all'occorrenza, le qualifiche, ma non i nominativi.

In considerazione dei costi rilevanti che potrebbero sorgere, l'articolo 21, paragrafo 8 prevede che taluni costi derivanti dall'audizione mediante videoconferenza siano rimborsati dallo Stato membro di emissione allo Stato di esecuzione, lasciando comunque a quest'ultimo la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, al rimborso.

L'articolo 21, paragrafo 9 prevede che, qualora durante un'audizione mediante videoconferenza una persona rifiuti di testimoniare o dichiarare il falso, lo Stato di esecuzione deve poter trattare tale persona come farebbe in caso di audizione condotta secondo le proprie procedure nazionali. Ciò deriva dal fatto che, in base a tale paragrafo, l'obbligo di testimoniare in un'audizione mediante videoconferenza insorge in forza del diritto dello Stato di esecuzione. In particolare, il paragrafo intende garantire che in caso di inosservanza dell'obbligo di deporre da parte del testimone, le conseguenze di tale comportamento siano soggette a norme analoghe a quelle applicabili in un caso nazionale in cui non è utilizzata la videoconferenza. Qualora si verificassero le difficoltà di cui al paragrafo 9, le autorità di emissione e di esecuzione possono comunicare tra di loro in ordine all'applicazione del paragrafo stesso; di norma, l'autorità dello Stato di emissione che effettua l'audizione fornirà quanto prima all'autorità di esecuzione le informazioni necessarie per consentirle di prendere le misure del caso nei confronti del testimone o del perito.

L'articolo 21, paragrafo 10 dieci permette agli Stati membri di estendere l'applicazione di questa disposizione all'audizione di un imputato mediante videoconferenza. Nell'ambito della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale questa possibilità era lasciata completamente alla discrezione degli Stati membri. Una disposizione non vincolante non sarebbe compatibile con la proposta attuale. Tuttavia, un margine di flessibilità è assicurato attraverso i motivi supplementari di rifiuto, previsti in caso di rifiuto dell'imputato di essere ascoltato mediante videoconferenza o laddove l'esecuzione dell'OEI sia contraria alla legislazione dello Stato di esecuzione.

## **Articolo 22: Audizione mediante conferenza telefonica**

L'articolo 22 si basa sull'articolo 11 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Come indicato nella relativa relazione esplicativa, le audizioni mediante conferenza telefonica rappresentano un altro settore nel quale i mezzi di telecomunicazione possono essere utilizzati ai fini dell'assistenza giudiziaria. Tali audizioni possono essere particolarmente utili, ad esempio, quando è necessaria una dichiarazione di un testimone su una questione di routine. Inoltre,

tali audizioni possono essere predisposte e condotte in modo facile ed economico. Questo articolo stabilisce le disposizioni che si applicano tra gli Stati membri in relazione alle richieste di audizioni mediante conferenza telefonica. Va tuttavia osservato che l'articolo 22 non intende in alcun modo pregiudicare la prassi esistente in taluni Stati membri secondo la quale una persona è ascoltata per telefono dall'estero in qualità di testimone, all'occorrenza presso una sede consolare, senza l'assistenza dello Stato membro in cui essa si trova.

L'articolo 22, paragrafo 1 prevede che l'OEI può essere emesso per ottenere l'audizione mediante conferenza telefonica di una persona che si trova in uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

L'articolo 22, paragrafo 2 prevede due motivi di rifiuto oltre a quelli indicati nell'articolo 10, paragrafo 1. L'esecuzione dell'OEI emesso per ottenere una conferenza telefonica può essere rifiutata se il ricorso alla conferenza telefonica è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione e se il testimone o il perito non acconsente a che l'audizione abbia luogo secondo tale metodo. A norma del paragrafo 4, lo Stato membro di esecuzione può imporre, per quanto riguarda le modalità pratiche dell'audizione, che le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 6 e 9 si applichino, laddove pertinenti, all'audizione. L'articolo 21, paragrafo 8 si applica automaticamente se non altrimenti convenuto tra Stati membri.

### **Articolo 23: Informazioni relative a conti bancari**

Gli articoli da 23 a 25 si basano sugli articoli da 1 a 3 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, che riguardano le informazioni bancarie. Ogni articolo è dedicato ad una delle tre misure seguenti: ottenere informazioni relative a conti bancari (articolo 23), ottenere informazioni relative a operazioni bancarie effettuate in passato (articolo 24) e controllo continuo sulle operazioni bancarie future (articolo 25). Le spiegazioni seguenti sono ampiamente tratte dalla relazione esplicativa sul protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale.

L'articolo 23 disciplina gli OEI emessi per ottenere informazioni sui conti bancari detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 2 consiste nell'essere in grado di rintracciare conti bancari in tutto il territorio dello Stato di esecuzione. Tale paragrafo non impone agli Stati membri l'obbligo di istituire un registro centralizzato dei conti bancari, bensì lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere in qual modo applicare tale disposizione in modo efficiente. Qualora riesca a rintracciare conti bancari nel suo territorio, l'autorità di esecuzione ha l'obbligo di comunicare allo Stato di emissione i numeri di conto e ogni altro particolare.

L'articolo 23 è limitato alle informazioni sui conti bancari detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale. Possono essere inclusi, a determinate condizioni, anche i conti per i quali tale persona è titolare di una procura (articolo 23, paragrafo 3).

Il riferimento ai conti controllati *dalla* persona oggetto d'indagine si applica ai conti di cui tale persona è titolare effettivo e ciò vale a prescindere dal fatto che il titolare del conto sia una persona fisica, una persona giuridica o un ente che agisce sotto forma o per conto di fondi fiduciari o di qualsiasi altro strumento di gestione di un fondo a destinazione specifica i cui costituenti o beneficiari non sono noti. Il concetto di titolare effettivo è definito nell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>.

I conti per i quali la persona oggetto del procedimento è titolare di una procura rientrano di per sé nella nozione di conti "controllati" dalla persona, ma ad essi si applica una disposizione specifica (articolo 23, paragrafo 3). Essi non rientrano in tale nozione automaticamente: condizione preliminare è che l'autorità di emissione abbia espressamente indicato la necessità di tali informazioni nell'OEI e che queste possano essere fornite entro un termine ragionevole. Quest'espressione comporta per l'autorità di esecuzione l'obbligo non di fare tutto il possibile per ottenere le informazioni a qualunque costo in termini finanziari e di tempo, bensì di compiere uno sforzo che sia proporzionato, in termini di risorse, all'importanza e all'urgenza del caso. L'autorità di esecuzione sarà in grado di effettuare la valutazione in tal senso basandosi sulle informazioni che

---

<sup>1</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

l'autorità di emissione le deve fornire a norma dell'articolo 23, paragrafo 6. Queste limitazioni sono giustificate, tra l'altro, dal fatto che spesso l'accesso alle informazioni inerenti alle procure risulta più difficoltoso, anche se sono "in possesso della banca". È ad esempio possibile che tali informazioni non siano registrate nel sistema informatico della sede centrale della banca, ma siano reperibili soltanto nell'agenzia locale. In alcuni casi, invece, le informazioni desiderate possono essere disponibili solo su supporto non informatico.

L'articolo 23, paragrafo 4 precisa che l'obbligo di fornire le informazioni si applica unicamente se esse sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto. Di conseguenza, la proposta non impone né agli Stati membri né alle banche alcun obbligo aggiuntivo di conservare informazioni inerenti ai conti bancari.

L'articolo 23, paragrafo 5, sulla base della limitazione di cui all'articolo 1 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, permette di rifiutare l'esecuzione dell'OEI se il reato interessato non rientra nelle categorie elencate nella disposizione.

L'articolo 23, paragrafo 6 impone all'autorità di emissione di fornire informazioni specifiche nell'OEI. Si mira a limitare, per quanto possibile, l'OEI a determinate/i banche e/o conti nonché ad agevolarne l'esecuzione. La disposizione impone all'autorità di emissione l'obbligo di ponderare con attenzione se le informazioni "possano essere importanti ai fini dell'indagine relativa al reato", indicandolo espressamente nell'OEI e di valutare accuratamente a quale o quali Stati membri inviare l'OEI. Il paragrafo in questione implica che l'autorità di emissione non può usare questa disposizione per una "richiesta generica" di informazioni ad uno qualsiasi - o a tutti - gli Stati membri, ma che deve rivolgere l'OEI ad uno Stato membro che è verosimilmente in grado di fornire le informazioni richieste. Tuttavia, la disposizione non consente all'autorità di esecuzione di mettere in dubbio che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'indagine in questione ai sensi del primo trattino del paragrafo.

L'OEI deve altresì comprendere informazioni riguardanti le banche di cui si ritiene che possano detenere conti pertinenti, sempreché tali informazioni siano disponibili. Ne consegue che l'autorità di emissione dovrebbe sforzarsi di limitare l'OEI a taluni tipi di conti bancari e/o a conti detenuti esclusivamente presso talune banche. Ciò consentirà all'autorità di esecuzione di circoscrivere l'esecuzione dell'OEI in modo corrispondente. L'autorità di emissione fornisce inoltre all'autorità di esecuzione qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione dell'OEI.

#### **Articolo 24: Informazioni relative a operazioni bancarie**

L'articolo 24 si riferisce all'emissione di OEI per ottenere informazioni relative ai conti bancari o operazioni bancarie effettuate in passato. Si basa sull'articolo 2 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Vi è un nesso tra gli articoli 23 e 24 in quanto l'autorità di emissione può aver ottenuto i particolari del conto grazie alla misura di cui all'articolo 23 e può chiedere successivamente informazioni sulle operazioni bancarie effettuate sul conto. Tuttavia, la misura è indipendente e può essere decisa anche in relazione ad un conto bancario di cui le autorità inquirenti dello Stato di emissione siano venute a conoscenza attraverso altri mezzi o canali.

A differenza dell'articolo 23, il paragrafo 1 dell'articolo 24 non fa alcun riferimento a conti legati ad una persona oggetto di un'indagine penale. Questo chiarisce che l'OEI può riguardare conti detenuti da terzi che non siano essi stessi oggetto di un procedimento penale ma i cui conti siano in un modo o nell'altro collegati ad un'indagine penale. Nell'OEI lo Stato di emissione deve tener conto delle connessioni di questo tipo. Un esempio pratico è quello del conto bancario di una persona innocente e completamente ignara che viene utilizzato come "mezzo di trasporto" tra due conti detenuti dall'indiziato al fine di confondere e nascondere un'operazione. L'articolo 24 consente all'autorità di emissione di ottenere informazioni su tutte le operazioni da o verso tale conto.

Le operazioni su cui occorre fornire informazioni sono quelle effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nell'OEI. Le informazioni da trasmettere nell'esecuzione di tale OEI comprendono anche "i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari" (articolo 24, paragrafo 1). Non è

pertanto sufficiente che l'autorità di esecuzione, in risposta all'OEI, fornisca informazioni secondo cui un determinato importo di denaro è stato trasferito verso/da un conto o da/verso un altro conto in una certa data, ma deve altresì trasmettere all'autorità di emissione informazioni sul conto beneficiario/emittente, quali il numero del conto e altri particolari necessari per consentire all'autorità di emissione di procedere ad un OEI in relazione a tale conto. Ciò consentirà all'autorità di emissione di seguire i movimenti di denaro da un conto all'altro.

L'articolo 24, paragrafo 2 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 2. Si vedano le osservazioni formulate sopra su tale disposizione.

L'articolo 24, paragrafo 3 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 4. Si vedano le osservazioni formulate sopra su tale disposizione.

L'articolo 24, paragrafo 4 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 6, primo trattino, ma è formulato in termini meno stringenti in quanto gli OEI emessi a norma dell'articolo 24 sono per natura più specifici di quelli di cui all'articolo 23.

#### **Articolo 25: Controllo sulle operazioni bancarie**

Il controllo sulle operazioni bancarie che si effettueranno in futuro è una misura già disciplinata dall'articolo 3 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Tuttavia, come indicato nella relazione esplicativa del protocollo, *"il presente articolo (...) obbliga gli Stati membri soltanto ad istituire il meccanismo - gli Stati membri devono essere in grado di fornire assistenza su richiesta - ma lascia a ciascuno di essi la facoltà di decidere se e a quali condizioni può essere fornita assistenza in un caso specifico"*.

Un margine di manovra così ampio non è in linea con gli attuali sviluppi della cooperazione giudiziaria nell'UE, in particolare nell'ambito del principio del reciproco riconoscimento. Sebbene si basi in ampia misura sull'articolo 3 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, l'articolo 25 della presente proposta presenta pertanto alcune

differenze. Si tiene tuttavia conto della specificità e sensibilità della misura e la proposta offre la flessibilità necessaria al riguardo; Tale flessibilità non trova espressione nell'articolo 25 bensì nell'articolo 27. Il controllo delle operazioni bancarie implica l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato ed è pertanto previsto all'articolo 27 che offre flessibilità alla disposizione aggiungendo un ulteriore motivo specifico di rifiuto (cfr. di seguito).

L'articolo 25, paragrafo 1 offre la possibilità di emettere un OEI per esercitare un controllo sulle operazioni bancarie effettuate in futuro.

L'articolo 25, paragrafo 2 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 2. Si vedano le osservazioni formulate sopra su tale proposta.

L'articolo 25, paragrafo 3 corrisponde all'articolo 24, paragrafo 4.

L'articolo 25, paragrafo 4 dispone che le modalità pratiche del controllo sono concordate tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

### **Articolo 26: Consegne controllate**

Le consegne controllate sono usate principalmente nelle indagini su reati di traffico illecito. L'obiettivo è di evitare di fermare un trasporto di merci illecite (ad es. un camion che trasporta droghe illecite) e di aspettare, per esempio, la consegna finale. Si tratta di un provvedimento essenziale per smantellare un'organizzazione criminale anziché, per esempio, limitarsi ad arrestare il conducente del camion.

L'articolo 73 della convenzione di Schengen del 1990 contemplava già le consegne controllate ma solo nel settore del traffico di stupefacenti. Con l'articolo 12 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale sono state estese ad altre forme di criminalità.

La relazione esplicativa di tale convenzione recita come segue in riferimento all'articolo 12:

*"L'espressione "consegne sorvegliate" non è stata specificamente definita nella convenzione e dovrebbe essere interpretata conformemente alla legge e alle prassi nazionali. Questa disposizione si applica ad esempio quando la consegna illecita è stata intercettata, con il consenso degli Stati membri interessati, ed è stata lasciata proseguire con il suo carico iniziale intatto, rimosso o sostituito in tutto o in parte".*

L'articolo 26 prevede espressamente la possibilità di ricorrere ad un OEI per eseguire una consegna controllata. Si applicano le norme generali sull'OEI e pertanto non è necessario riprendere il contenuto integrale dell'articolo 12 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. L'unica norma che ha richiesto un riferimento specifico è contenuta nell'articolo 26, paragrafo 2 e riguarda il fatto che l'operazione è sempre diretta e controllata dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

#### **Articolo 27: Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato**

L'articolo 27 costituisce una componente essenziale della proposta e del tentativo di stabilire un regime globale, flessibile ed efficiente.

Esso riguarda diversi atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato, comprese, per esempio, l'intercettazione di telecomunicazioni<sup>1</sup>, l'osservazione di luoghi o persone o operazioni sotto copertura. Comprende altresì atti esplicitamente citati nella proposta, come le consegne controllate o il controllo sulle operazioni bancarie.

Il ricorso a tali atti è necessario in molte indagini, in particolare quelle sulla criminalità organizzata o sul terrorismo. È pertanto essenziale includerli nella proposta. In caso contrario, le autorità giudiziarie continuerebbero ad essere confrontate a diversi regimi e non sarebbero in grado di indicare in un unico documento tutti gli atti d'indagine di cui desiderano il compimento in un altro Stato membro.

---

<sup>1</sup> Solo forme molto specifiche di intercettazioni di telecomunicazioni sono escluse dall'ambito di applicazione della proposta. Si vedano le spiegazioni relative all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c).

Tuttavia, detti atti sono anche caratterizzati da significative differenze nelle legislazioni degli Stati membri che hanno un impatto importante in quanto gli atti in questione comportano una sensibile limitazione dei diritti fondamentali, in particolare di quello alla vita privata. Per lo stesso motivo gli atti di questa categoria sono soggetti, nell'ambito degli strumenti di assistenza giudiziaria, ad un regime ancor meno vincolante rispetto ad altri atti.

Alla luce di quanto precede, è insieme necessario includere gli atti in questione nell'ambito di applicazione dell'OEI e irrealistico e inopportuno limitare i motivi di non riconoscimento a quelli previsti dal regime ordinario dell'OEI.

Al fine di conciliare gli obiettivi della flessibilità e di un ambito di applicazione esteso, l'articolo 27 prevede pertanto che può essere emesso un OEI per eseguire questo tipo di atti ma che l'esecuzione può essere rifiutata se il compimento dell'atto in questione non è ammesso in un caso nazionale analogo.

In futuro potrebbe rivelarsi necessario e realizzabile un regime più rigoroso e sarà possibile modificare o integrare lo strumento relativo all'OEI per raggiungere tale obiettivo, che tuttavia va oltre lo scopo della presente proposta.

## **Capo V: Disposizioni finali**

### **Articolo 28: Notifiche**

L'articolo 28 prevede l'obbligo di notificare alla Commissione varie decisioni da adottare in sede di attuazione del presente strumento (designazione delle autorità competenti, lingue accettate per l'OEI, obbligo di consenso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), relativo al trasferimento di una persona detenuta).

## **Articolo 29: Relazioni con altri accordi e intese**

Come spiegato dettagliatamente in precedenza e nella scheda contenente elementi circostanziati, uno dei principali obiettivi della proposta è di applicare un regime unico all'acquisizione di prove in un altro Stato membro. La presente proposta deve pertanto sostituire i regimi vigenti. Nel contempo, è importante rilevare che gli strumenti su cui si fondano i regimi vigenti prevedono spesso norme che vanno oltre l'assunzione di prove (si veda, per esempio, la consegna di atti procedurali prevista dalla convenzione di assistenza giudiziaria del 1959). Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2 rende necessario mantenere, sebbene per una parte molto limitata, gli strumenti su cui si fonda la cooperazione riguardante i provvedimenti che, in via di eccezione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente proposta. Al fine di consentire il proseguimento della cooperazione riguardante tali provvedimenti e gli aspetti che non concernono l'assunzione di prove non è possibile mantenere solo alcune disposizioni di tali strumenti. Ad esempio, è importante mantenere vari articoli della convenzione di assistenza giudiziaria del 1959 per consentire il ricorso a tale convenzione ai fini della consegna di atti procedurali. Per evitare qualsiasi vuoto giuridico è più opportuno evitare di elencare gli articoli mantenuti e quelli sostituiti. Per questo motivo, l'articolo 29, paragrafo 1 prevede che la proposta, incentrata sull'acquisizione di prove, sostituisce "le corrispondenti disposizioni" degli strumenti elencati.

La presente proposta sostituirà in parte anche la decisione quadro 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (articolo 29, paragrafo 2). Mantenere uno strumento distinto, che comunque non è molto usato nella pratica, è fonte di inutile complessità. Tuttavia, la decisione quadro 2003/577/GAI si applica non solo al sequestro probatorio ma anche al blocco di beni a fini di confisca e pertanto non dovrebbe essere interamente abrogata.

I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 29 sono disposizioni standard che consentono l'applicazione di strumenti, ad esempio regionali, che contribuiscono a facilitare o semplificare l'acquisizione delle prove rispetto alla presente proposta.

### **Articolo 30: Disposizioni transitorie**

La procedura di esecuzione di una rogatoria può essere lunga e non è mai istantanea. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie. La base della norma transitoria sarà la data di ricezione della richiesta. Le rogatorie ricevute prima che inizi l'applicazione della direttiva relativa all'OEI continueranno a essere disciplinate dagli strumenti di assistenza giudiziaria. Altrettanto vale per le decisioni di sequestro probatorio trasmesse a norma della decisione quadro 2003/577/GAI.

### **Articolo 31: Recepimento**

Questo articolo non richiede ulteriori spiegazioni.

### **Articolo 32: Relazione sull'applicazione**

Questo articolo non richiede ulteriori spiegazioni.

### **Articolo 33: Entrata in vigore**

Questo articolo non richiede ulteriori spiegazioni.

---